

“CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO”

del personale della scuola dell'infanzia e nido “San Giovanni Battista”
di Montichiari-Vighizzolo

Abbreviazioni:

- Codice : “Codice etico e di comportamento”
- Fondazione : “Fondazione San Giovanni Battista”
- Scuola infanzia/nido: “Asilo infantile S. Giovanni Battista”

Il Codice Etico e di Comportamento della Scuola San Giovanni Battista dovrà essere applicato da chiunque nella Scuola ne abbia autorità e nel contempo rispettato da chiunque entri in rapporto con la Scuola, sia esso un dipendente, un amministratore, un utente o un collaboratore a qualsiasi titolo.

Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Codice costituisce l'insieme dei principi di diligenza, lealtà, correttezza reciproca, imparzialità e buona condotta la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della Fondazione e/o della Scuola.
2. Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere da chiunque vi entri in rapporto – sia esso un dipendente, un socio, un utente o un collaboratore a qualsiasi titolo – sia al suo interno che verso l'esterno.
3. Il perseguimento dell'interesse della Fondazione e/o della Scuola non può mai giustificare una condotta contraria al diritto, alle norme di legge, alle disposizioni del presente codice.
4. Nello svolgimento di ogni attività la Fondazione opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale; a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti i soggetti che vi entrano in rapporto. Tra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei soggetti che entrano in rapporto con la Fondazione operi per il soddisfacimento di interesse diverso da quello della Fondazione stessa e/o dei destinatari delle sue azioni, per trarne vantaggio personale.
5. Copia dello stesso è pubblicata stabilmente sul sito internet della Scuola oltre che alla bacheca della stessa. Tale diffusione, insieme alla presentazione a tutto il personale dipendente, assolve l'obbligo di pubblicità.

6. Il Codice entra in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento degli obblighi di pubblicità di cui al precedente comma 5;
7. Eventuali modifiche al Codice approvate dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere rese note nei termini di cui al precedente comma 5.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. La Fondazione provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:
 - a) alla diffusione del presente Codice presso i soggetti interessati;
 - b) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni;
 - c) alla verifica della sua effettiva osservanza;
 - d) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari;

Articolo 3 – Principi generali

1. Il destinatario del Codice:
 - a) svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendone l'interesse senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
 - b) rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza e non usa le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi privati e/o non connessi all'esercizio medesimo;
 - c) evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Fondazione e della Scuola;
 - d) rispetta il segreto professionale di riunioni istituzionali (Programmazioni, Collegi Docenti, Riunioni del personale, Riunioni operative, Colloqui, Consigli Direttivi, Assemblee dei Soci) e di documenti ed azioni programmatiche;
 - e) non scredita e danneggia la Fondazione e la Scuola mediante azioni e comportamenti all'interno di essa e all'esterno;
 - f) riferisce situazioni di minaccia per la stabilità della Fondazione e/o della Scuola;
 - g) opera per gli interessi, la crescita ed il lustro della Fondazione e della Scuola, non per particolarismi personali o conflittuali con la Fondazione e/o la Scuola stesse;
 - h) dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l'utenza e la rete con cui la Fondazione e la Scuola si relazionano;
 - i) fornisce le informazioni legittime della Fondazione e della Scuola in modo completo, fedele, comprensibile ed accurato.
2. Oltre ai principi generali di cui al comma 1, il personale dipendente:
 - a) non usa recapiti e contatti personali con utenti per fornire informazioni inerenti la Scuola;
 - b) si impegna a valorizzare la propria professione e a tutelarne la dignità, sostenendo il principio dell'autonomia professionale;
 - c) costruisce la propria professionalità con l'obiettivo di migliorare continuamente le proprie conoscenze e competenze e le proprie attitudini ad una serena relazione;
 - d) riconosce il valore della formazione e si tiene aggiornato con corsi, opportunità formative e studio personale.

Articolo 4 – Regali, compensi e altre utilità

1. Nell'ambito dell'attività di interesse della Fondazione e/o della Scuola, il destinatario del Codice:
 - a) non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali. Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito la Coordinatrice e/o il Presidente/ Legale Rappresentante .
 - b) Non accetta, per sé o per altri, utilità;
 - c) Non promettere né versa somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, a pubblici funzionari e/o a privati per promuovere o favorire interessi della Fondazione e/o della Scuola e/o personali.

Articolo 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni da parte del personale dipendente

1. Il personale dipendente non intrattiene o cura relazioni con persone o organizzazioni vietate dalla legge;
2. Comunica tempestivamente, la partecipazione ad organizzazioni formali o informali che possano interferire con lo svolgimento dell'attività della fondazione e/o della Scuola o essere ad esse oppostive e dannose.

Articolo 6 – Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione

1. Rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'ambito dell'attività svolta.
2. Prima di rilasciare comunicazioni o giudizi di valore su attività della Scuola, si assicura che ne sia data preventiva informazione alla Coordinatrice, al Collegio Docenti, al Presidente, alla Segreteria.
3. Si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
4. Ogni persona che usufruisce dei servizi della Fondazione deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

Articolo 7 –Comportamento in servizio del dipendente

1. svolge il proprio compito con elevato impegno ed ampia disponibilità, assumendo lealmente le connesse responsabilità.
2. promuove la collaborazione con i colleghi, contribuendo a creare un circuito virtuoso e un sistema di relazione leale e sereno.
3. si impegna nel rispetto reciproco delle persone, dei ruoli e delle mansioni, per sostenere un senso di appartenenza all'istituzione scolastica.
4. cura costantemente il proprio aggiornamento professionale nelle materie di competenza;
5. segnala al proprio responsabile ogni evento in cui sia rimasto direttamente coinvolto e che può avere riflessi sul servizio o relativo a situazioni di pericolo o di danno per l'integrità fisica o psicologica propria o di altri.
6. non altera, in alcun modo, le configurazioni informatiche predisposte dall'amministrazione per tutelare l'integrità delle proprie reti e banche dati.
7. Non utilizza la posta elettronica e i social network o altre forme di comunicazione di rete, per dibattiti su temi inerenti la Scuola.
8. utilizza per il tempo strettamente indispensabile, e soltanto per scopi lavorativi, la connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione. Durante lo svolgimento delle attività educative, i telefoni cellulari personali devono essere utilizzati solo per scopi lavorativi.
9. non procede all'installazione sul personal computer di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione della direzione.
10. gli è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici della Fondazione.
11. in caso di autorizzazione temporanea all'accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta elettronica non è consentito:
 - a) il download di software o di files musicali né la tenuta di files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti;
 - b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi educativi, formativi o socio-assistenziali senza l'autorizzazione scritta degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni;
 - c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di webmail;
 - d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che la Fondazione possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni;
 - e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza;
 - f) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.
12. non introduce - anche sotto forma di volantinaggio o di questionario - stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza l'autorizzazione preventiva della Coordinatrice;

13. si impegna a mantenere la funzionalità e il decoro dell'ambiente di lavoro: si prende cura degli oggetti e degli strumenti che utilizza; in caso di inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali e strumentali affidate ne dà immediata comunicazione alla Coordinatrice;
14. partecipa attivamente al contenimento delle spese e dei consumi di materiali;
15. è disponibile alla collaborazione con altri professionisti per affrontare situazioni particolari che concernono la Scuola ed il gruppo operativo;
16. partecipa, per le sue competenze e mansioni, al miglioramento dell'ambiente e all'integrazione della Scuola sul territorio, attraverso l'utilizzo delle istituzioni culturali;
17. rispetta i diritti dei bambini, dei colleghi, degli utenti, ed evita ogni forma di discriminazione per appartenenza etnica, sesso, credo politico e religioso, provenienza familiare, condizioni sociali e culturali;
18. valorizza le differenze e il pluralismo di idee;
19. interviene nei confronti dei colleghi che non rispettino le regole dell'etica professionale e possano nuocere alla Scuola;
20. condivide momenti di valutazione con la Coordinatrice e con i colleghi per riconoscere i punti di forza e di fragilità propri e del sistema;

Articolo 8 –Rapporti del dipendente con il pubblico

1. Fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio, non di altri dipendenti;
2. non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti la Scuola, al di fuori dei casi consentiti e concordati con gli organi deputati;
3. concorre a costruire, insieme a tutte le figure professionali, una buona immagine della Scuola e a farla apprezzare dalla collettività.

Articolo 9 – Obblighi della Fondazione quale datore di lavoro

1. La tutela delle condizioni di lavoro è considerata dalla Fondazione un valore primario da adottare nell'esercizio delle sue attività in rapporto ai dipendenti e collaboratori.
2. La tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori è garantita da una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
3. La Fondazione deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione;
4. tutti i preposti alle attività della Fondazione sono responsabili dell'adozione delle misure di cui ai commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze;
5. La Fondazione non impiegherà lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
6. ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali;
7. La Fondazione riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente;
8. il personale dipendente è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro di quelle di carattere tributario e previdenziale.

Articolo 10 – Riconoscimento del Codice da parte di terzi collaboratori

1. Le Ditte o altri collaboratori che svolgono attività rilevanti nell'ambito dei servizi erogati Della Fondazione riconoscono il presente Codice quale elemento integrante ed essenziale del rapporto e s'impegnano a garantire che il loro personale inviato presso La Fondazione sia a conoscenza del contenuto dello stesso e si astenga dal realizzare comportamenti che si pongano in contrasto con il suo contenuto;
2. In caso di violazione del Codice da parte delle figure di cui al punto 01 del presente articolo, La Fondazione provvederà a notificare l'accaduto in forma scritta al referente a cui è affidato il servizio, il quale dovrà adottare le opportune azioni correttive, la cui mancata ed ingiustificata attuazione costituisce inadempimento contrattuale.

Articolo 11 – Segnalazioni del mancato rispetto del codice

1. La violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice e nel Regolamento di cui è parte integrante, dovrà essere prontamente segnalata - da chi ne venisse a conoscenza - alla Coordinatrice e, per suo tramite, al Legale Rappresentante della Fondazione.
2. Qualora la violazione dei principi sia messa in atto dalla Coordinatrice la segnalazione sarà indirizzata direttamente al Legale Rappresentante della Fondazione.
3. La violazione dei principi da parte del Presidente/Legale Rappresentante andrà segnalata alla Coordinatrice e, per suo tramite, al Vicepresidente o componente del Consiglio di Amministrazione.
4. Ogni violazione da parte degli altri soggetti non lavoratori dipendenti della Fondazione dovrà essere prontamente segnalata - da chi ne venisse a conoscenza - al Legale Rappresentante;
5. Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire alla Fondazione di effettuare delle verifiche appropriate.
6. La Fondazione non tollera alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.
7. Tutti i soggetti sono tenuti a cooperare nelle verifiche relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

Articolo 12 – Sanzioni

1. La Fondazione non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nel presente codice.
2. Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui:
 - al CCNL di volta in volta vigente
 - all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s. m. ed integr.;
 - agli artt. 2119 e 2106 del Codice Civile;
 - al D.L. 8 giugno 2001, n. 231.
3. Ogni violazione da parte degli interlocutori esterni diversi dai lavoratori dipendenti è fonte di responsabilità contrattuale o regolamentare della Fondazione e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

Adottato dal Cda del giorno 23 febbraio 2021

Allegato al Verbale n° 1 / 2021

Don C.Cancarini - Consigliere
R. Buffoli - Consigliera
F. Ferronato - Consigliera
S. Gavezzotti - Consigliera
A. Pollicino - Consigliere
M. Treccani - Vicepresidente
P. Zambelli - Presidente